

**NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**  
**ADEMPIMENTO ORDINANZA COLLEGALE TAR LAZIO ROMA**  
**SEZIONE PRIMA BIS N. 946/2018 DEL 26.01.2018**  
**RICORSO N. 8531/2017**

**SUNTO DEL RICORSO INTRODUTTIVO**

La Sig.ra **CASALINO Cristina**, nata a Monfalcone (GO) il 18.06.1979, c.f. CSLCST79H58F356D, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Lanocita (c.f.: LNCFNC53R25H703P, pec *francomassimolanocita@pec.giuffre.it*, tel./fax 089.225819), Simona Corradino (c.f.: CRRSMN75B51H703H, pec *avvsimonacorradino@pec.giuffre.it*, tel./fax 089.225819) e Giuseppe Lanocita (c.f.: LNCGPP81S29A717G, pec: *avvgiuseppelanocita@pec.giuffre.it*, tel./fax 089.225819), con i quali elettivamente domicilia in Roma alla Piazza Cola di Rienzo n.92 c/o l'avv. Leopoldo Fiorentino (Studio Carlini), ha proposto ricorso (incardinato innanzi al T.A.R. Lazio – Roma con R.G. n. 8531/2017) contro il MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., il CAPO DEL DIPARTIMENTO dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per gli Affari Generali del Ministero dell'Interno, la COMMISSIONE MEDICA, nominata con decreto ministeriale n. 80 del 07.07.2017, in persona del Presidente p.t. nonché il Sig. Angelo BRACCO, per ottenere l'annullamento – previa sospensione dell'efficacia e adozione di idonee misure cautelari – dei seguenti atti: **1)** del decreto prot. n. 0000121 del 09.08.2017, successivamente notificato, con il quale il Direttore Centrale del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso

Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell'Interno ha disposto l'esclusione della ricorrente dal concorso pubblico, per titoli ed esami, a 814 posti nella qualifica di Vigile del Fuoco bandito con decreto n. 5140 del 06/11/2008; **2)** del verbale medico n. 11 del 26.07.2017 con cui la Commissione medica ha espresso il seguente giudizio di non idoneità nei confronti della Sig.ra Cristina Casalino: “*deficit statura (cm 163) D.M. 11/03/2008, n. 78 art. 1 comma 1. D.P.C.M. 22/07/1987,n.411,art. 3, c. 2*”; **3)** della nota a firma del Dirigente di trasmissione del decreto sub 1) prot. 0005258 del 10.08.2017; **4)** del Decreto Ministeriale n. 80 del 07.07.2017 con cui è stata nominata la Commissione medica incaricata dell'accertamento del possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali; **5)** del bando di concorso, per titoli ed esami, a 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco, indetto con il decreto n. 5140 del 06.11.2008, nella parte in cui, agli artt. 2 e 19, prevede per l'ammissione al concorso il possesso del requisito fisico dell'altezza non inferiore a m 1,65 di cui al D.M. 78 del 11.03.2008 che richiama, a sua volta, il D.P.C.M. n.411/1987 come successivamente modificato all'art. 3, comma 2, dal D.P.C.M. n.233 del 27.04.1993; **6)** di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali, ivi compresi, per quanto di ragione, la conseguente graduatoria ove approvata, il decreto del Capo dipartimento n. 88 del 14.07.2010 e successive modificazioni afferente alla graduatoria di concorso, il D.M. dell'Interno del 11.03.2008 n.78, il D.P.C.M. del 22.07.1987, n. 411, come modificato, all'art. 3 comma 2, dal D.P.C.M. 432 del 30.09.1992, nella parte in cui stabiliscono per la partecipazione al concorso per vigili del fuoco il requisito dell'altezza non inferiore a m. 1,65. In fatto, la Sig.ra Cristina Casalino ha rappresentato: - di ricoprire il

ruolo di vigile del fuoco “volontario” essendo in possesso di tutti i requisiti previsti, ivi compreso quello della statura di cm 167 come risultante dal libretto sanitario a seguito della misurazione effettuata dallo stesso Ministero nel 2007 per tramite della RFI, Direzione Personale e Organizzazione, Direzione Sanità, Unità Sanitaria Territoriale Trieste; di aver partecipato al concorso indetto dal Ministero dell’Interno con D.M. 5140 del 06.11.2008, per titoli ed esami, per l’assunzione di 814 vigili del fuoco “permanenti”; - di aver sostenuto nel 2009 la prova motorio-attitudinale, nel 2010 il colloquio e, infine, il 25.07.2017 di essere stata sottoposta agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali. Senonchè, con il provvedimento impugnato la Sig.ra Casalino è stata esclusa dalla procedura concorsuale perché, secondo la misurazione effettuata nuovamente dalla Commissione Medica all’uopo nominata, la ricorrente sarebbe alta 163 cm con conseguente deficit di statura; tanto in palese contraddizione rispetto alla precedente misurazione (167 cm) ed il fatto che la Sig.ra Casalino è iscritta nei quadri del personale volontario del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco svolgendo, quale “*discontinuo*”, le medesime funzioni e gli stessi compiti di un vigile del fuoco “*permanente*”. I provvedimenti sono stati impugnati perché ritenuti illegittimi per i seguenti motivi di diritto: VIOLAZIONE e FALSA APPLICAZIONE di LEGGE (artt. 3 e 97 Cost.; artt. 2, 3 e seg. L. 241/1990; D.P.R. 207/2015 attuativo della disciplina di cui alla L. 2/2015; D.P.R. n. 76 del 06.02.2004; L.125/2015) – ECCESSO di POTERE (difetto di istruttoria e del presupposto; erroneità; ingiustizia manifesta; sviamento; disparità di trattamento) – Violazione del giusto procedimento e dei principi generali in materia di possesso dei requisiti per la partecipazione a pubblici concorsi e della par condicio dei

ricorrenti. A) Il provvedimento di esclusione è illegittimo per grave carenza di istruttoria e del presupposto. A dire della Commissione Medica che ha redatto il verbale di esclusione della ricorrente, che si contesta, la Sig.ra Cristina Casalino sarebbe alta cm 163 con conseguente deficit di altezza rispetto alla soglia minima di cm 165,00 stabilita per il personale di “ruolo/permanente” dei Vigili del Fuoco e prevista dalla normativa richiamata nei provvedimenti impugnati. La misurazione come effettuata dalla Commissione Medica è evidentemente errata in ragione del fatto che alla ricorrente è stata accertata un'altezza di cm 167. B) Il provvedimento di esclusione ed il bando, che pure si impugna nella parte in cui richiede ai fini della partecipazione il requisito dell'altezza non inferiore a m 1,65, sono comunque illegittimi unitamente alla disposizione regolamentare del d.P.C.M. n.411/1987 (come modificata dal d.P.C.M. n.233/1993). Come esposto nei dati di fatto la ricorrente svolge da anni le mansioni di Vigile del Fuoco perché appartenente al personale “*volontario*”; per tale tipologia di personale che, è bene evidenziare subito, svolge le medesime funzioni di quello di “*ruolo/permanente*”, la normativa di riferimento (D.P.R. n. 76 del 06.02.2004), però, richiede il requisito minimo di altezza non inferiore a cm 162,00. Sicchè, quand'anche si volesse sostenere il deficit di altezza censurato di cm 165,00, il bando e le disposizioni regolamentari sono illegittime poichè dispongono, in maniera irragionevole e viziata per contraddittorietà, per il “*personale permanente*” ossia di ruolo un limite di altezza superiore (cm 165) rispetto a quello previsto per il “*personale volontario*” (cm 162). Ebbene, sul punto, l'altezza della Sig.ra Cristina Casalino di certo non è inferiore a cm. 162,00. Inoltre, il già disposto annullamento del decreto D.P.C.M. n. 411/87 conduce all'illegittimità

dell'impugnato bando con riferimento alla previsione del requisito dell'altezza non inferiore a cm. 165,00 e del conseguente provvedimento di esclusione il quale, tra l'altro, riporta una statura inferiore a quella effettiva in contraddizione con quanto sopra rappresentato. C) Gli atti impugnati sono illegittimi anche sotto un ulteriore profilo. Infatti, il T.A.R. Lazio - Roma non si è limitato ad aderire all'orientamento giurisprudenziale sopra riportato (cfr. sentenze T.A.R. Lazio, sez. I bis, 13417/2015; 10941/2015; 10941/2015; 7571/2015, n. 2319/2015), ma - in fattispecie identiche a quella in esame - ha rilevato l'illegittimità dell'esclusione scaturita da "deficit di statura" in ragione delle vigenti disposizioni normative. Con una serie di sentenze n. 3588/2017, 3625-3629/2017 e 3632/2017, è stato chiarito che *"Ai sensi del D.P.R. 207/2015 attuativo della disciplina di cui alla L. 2/2015, l'altezza non è più un parametro per l'ammissione ai concorsi nelle Forze di Polizia. La nuova disciplina si applica alle ammissioni successive alla data del 16.01.2016. Nel caso di specie anche se il concorso è stato effettuato nel 2008, l'arruolamento della ricorrente è avvenuto in epoca successiva all'entrata in vigore della nuova disciplina e pertanto l'esistenza dei requisiti fisici richiesti deve essere valutata secondo le norme vigenti attualmente"*. D) Per quanto deciso dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 768/2014, il bando impugnato è illegittimo anche sotto un ulteriore profilo. La *lex specialis*, infatti, non avrebbe - per le ragioni di diritto sopra specificate - dovuto richiedere l'assoggettabilità alla verifica dell'idoneità fisica anche ai candidati già arruolati come *"volontari"*. La Sig.ra Casalino, quindi, ha pure articolato istanza cautelare.

\*\*\* \*\*

Con l'ordinanza cautelare n. 5328/2017 del 13.10.2017, il TAR adito ha accolto la richiesta di sospensione *“ai soli fini del riesame secondo i parametri di cui al DPR 17 dicembre 2015, n. 207”*. Pertanto, a seguito di rituale convocazione, in data 06.11.2017, la ricorrente è stata sottoposta alla verifica dei requisiti da apposita Commissione medica in ottemperanza al menzionato provvedimento cautelare. Con nota prot. n. 0009132/2017 il Capo Ufficio del Dipartimento Ministeriale ha comunicato l'idoneità della ricorrente (come da verbale della commissione trasmesso con nota prot. n. 8678 del 16.11.2017). In ragione dell'approssimarsi della partenza del corso di formazione, la Sig.ra Casalino ha chiesto al Giudice Amministrativo l'adozione di misure cautelari d'urgenza ex art. 56 c.p.a., concesse con il decreto presidenziale n. 6561/2017. Infine, con l'ordinanza collegiale n. 946 del 26.01.2018 (allegata), il T.A.R. Lazio – Roma ha confermato il decreto monocratico e disposto l'integrazione del contraddittorio autorizzando la notifica del ricorso per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a. e dell'art. 49, comma 3, c.p.a., da ottemperare mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'Interno dell'ordinanza collegiale 946/2018, del sunto del ricorso, nonché dell'elenco nominativo dei controinteressati ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a..

\*\*\* \*\*

In conformità dell'ordinanza collegiale n. 946/2018 richiamata, il presente atto contiene un sunto del ricorso e dell'istanza cautelare ex art. 56 c.p.a. successivamente proposta dalla Sig.ra Casalino. Per quanto riguarda l'elenco nominativo dei controinteressati, in ragione del fatto che con rituale provvedimento prot. n. 493 del 12.12.2017 il Ministero dell'Interno ha decretato la riammissione della ricorrente collocandola al 1178° posto della

graduatoria, con punti 83,68, come da D.M. n. 88 del 14 luglio 2010 – allegato B2 – e successive modificazioni, si rinvia all'allegata graduatoria generale di merito (allegato A e successive modificazioni come da D.M. n. 88 del 14 luglio 2010), nonché all'allegato B2 e successive modificazioni come da D.M. n. 88 del 14 luglio 2010, specificando che - per quanto riguarda l'all. A) - i controinteressati sono tutti i candidati collocati in posizione successiva alla 4743<sup>a</sup>, mentre - con riferimento all'allegato B2) - i controinteressati sono tutti i candidati collocati in posizione successiva alla 1176<sup>a</sup>.

Il presente atto è redatto in forma digitale e firmato digitalmente.

Unitamente al presente atto, si trasmette all'Amministrazione copia digitale dell'ordinanza collegiale della Sezione Ibis del T.A.R. Lazio - Roma n. 946/2018, nonché delle graduatorie - allegati A e B2 - del D.M. n. 88 del 14 luglio 2010 come successivamente modificate ed integrate.

Salerno, lì 01.02.2018

(avv. Francesco Lanocita)

(avv. Simona Corradino)

(avv. Giuseppe Lanocita)